

**STATUTO**  
**CONSORZIO "DMO PADOVA"**

**Art. 1 - DENOMINAZIONE**

E' costituito un Consorzio con attività esterna denominato "Consorzio Destination Management Organization Padova", siglabile "DMO PADOVA".

Sono soci fondatori del Consorzio, l'Amministrazione Provinciale di Padova e la Camera di Commercio di Padova.

Il Consorzio opera negli ambiti turisticamente rilevanti di cui ai punti n. 8 e 9 allegato A della Legge Regionale n. 33 del 4 novembre 2002.

Per quanto applicabile si fa riferimento all'art. 2602 e seguenti del codice civile.

**Art. 2 - DURATA**

La durata del Consorzio è fissata sino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata dall'Assemblea dei Consorziati.

**Art. 3 SEDE**

Il Consorzio ha sede in Padova, presso la sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova. Potranno essere altrove istituite sedi secondarie, succursali, agenzie operative, e rappresentanze in Italia e all'estero, nel rispetto delle leggi vigenti.

**Art. 4 - OGGETTO**

Il Consorzio non ha scopo di lucro, ha carattere volontario ad ogni effetto di legge e si propone di garantire che le azioni degli organismi pubblici e privati operanti nel settore turistico e che ricevono finanziamenti pubblici operino secondo programmi che vanno a beneficio degli interessi generali dell'economia padovana e specifici di tutto il settore del turismo provinciale.

Il Consorzio provvederà a definire gli indirizzi e la programmazione degli interventi destinati al settore turistico provinciale, ed a coordinare e supportare le azioni che gli interventi delle amministrazioni locali, Enti, rappresentanze associative ed imprenditoriali realizzano per la valorizzazione del sistema turistico.

Il Consorzio programma le linee guida dello sviluppo turistico con l'obiettivo di valorizzare progetti di promozione e sviluppo, in ottica coordinata, per migliorare la competitività del settore e far crescere la destinazione turistica del territorio. Il Consorzio potrà porre in essere, a tali fini, ogni attività ed iniziativa, dirette e indirette.

Il Consorzio potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, finanziarie, funzionalmente connesse alla realizzazione del predetto scopo compreso l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni in società e/o enti aventi scopi analoghi o collegati al proprio sia direttamente che indirettamente.

**Art. 5 - REQUISITI DEI CONSORZIATI**

Possono aderire al Consorzio i soggetti direttamente o indi-

rettamente interessati allo sviluppo del settore turistico del territorio della provincia di Padova.

In particolare possono partecipare, oltre agli enti fondatori, i Comuni, le Fondazioni, l'Università, le Associazioni di Categoria, i Consorzi di promozione turistica, gli enti fieristici, le società aeroportuali ed altri soggetti giuridici pubblici, che operano con continuità, anche se non esclusivamente, nel settore turistico del territorio della provincia di Padova.

In ogni caso deve essere garantita la presenza maggioritaria dei soggetti pubblici.

#### Art. 6 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

I consorziati hanno tutti i diritti previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti interni attuativi od integrativi dello stesso.

Essi si obbligano alla scrupolosa osservanza delle norme dello Statuto, dei Regolamenti interni, degli atti e delle deliberazioni degli Organi del Consorzio.

Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consorzio le eventuali variazioni della forma sociale, della sede legale, dei legali rappresentanti e l'insorgenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

#### Art. 7 - PROCEDURA DI AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI

L'ammissione di nuovi consorziati avviene tramite iniziale partecipazione ad un avviso di manifestazione di interesse rivolto ai soggetti che presentano i requisiti di cui all'art. 5. La domanda di partecipazione dovrà contenere la dichiarazione di conoscenza e accettazione di tutte le disposizioni del presente Statuto senza riserva alcuna.

L'ammissione di nuovi consorziati è deliberata dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri presenti. Al fine della valutazione delle nuove domande di ammissione, il Consiglio Direttivo dovrà tenere conto del requisito della presenza maggioritaria di soggetti pubblici.

I nuovi consorziati, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta ammissione, saranno tenuti a versare la quota di ammissione di cui all'art.10 lett. b).

#### Art. 8 - RECESSO DEI CONSORZIATI

Ogni consorziato può recedere dal Consorzio mediante comunicazione scritta che deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. al Consiglio Direttivo; tale diritto può essere esercitato in qualunque momento ma diventa efficace soltanto alla chiusura dell'esercizio sociale in corso ove pervenga entro tre mesi dal suo termine; altrimenti ha effetto dalla chiusura dell'esercizio successivo.

La comunicazione di recesso non libera il consorziato dall'obbligo di pagamento della quota relativa all'esercizio sociale nel quale diventa efficace il recesso.

Il consorziato receduto resta in ogni caso responsabile per gli impegni assunti verso il Consorzio fino al momento in

cui il recesso diventa efficace.

Il Consiglio Direttivo provvederà ad informare l'Assemblea dei Consorziati durante la prima convocazione successiva al ricevimento della comunicazione di recesso.

In caso di recesso, il consorziato non ha diritto ad alcun rimborso, nemmeno parziale, di qualsiasi versamento o conferimento ad ogni titolo effettuato a favore del Consorzio.

#### Art. 9 - ESCLUSIONE DEI CONSORZIATI

Il consorziato può essere escluso:

- qualora abbia perduto i requisiti di cui al precedente art. 5;
- qualora sia inadempiente nei confronti del Consorzio con riferimento a tutti gli obblighi nei confronti del Consorzio ovvero agli obblighi assunti dal Consorzio per suo conto, alla luce del presente Statuto;
- in caso di mancato rispetto di una qualsiasi norma del presente Statuto o di un Regolamento interno o di qualunque deliberazione adottata dagli Organi del Consorzio;
- qualora non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili o, in qualunque modo, possa ledere gli interessi o l'immagine del Consorzio.

Le proposte di esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo il quale delibera con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti.

Le deliberazioni di esclusione sono notificate a cura del Presidente ai soggetti interessati, e sono soggette ad impugnazione dinanzi all'Assemblea dei Consorziati nel termine di 15 (quindici) giorni dalla notifica.

La delibera di esclusione non libera il consorziato dall'obbligo di pagamento della quota relativa all'esercizio sociale nel corso del quale viene deliberata l'esclusione.

Il consorziato escluso resta in ogni caso responsabile per gli impegni assunti verso il Consorzio fino alla comunicazione della delibera di esclusione.

In caso di esclusione, il consorziato non ha diritto ad alcun rimborso, nemmeno parziale, di qualsiasi versamento o conferimento, ad ogni titolo effettuato a favore del Consorzio.

#### Art. 10 - FONDO CONSORTILE

Il Fondo Consortile è variabile ed è costituito:

- a) dai conferimenti iniziali degli Enti promotori il Consorzio;
- b) dalle quote di ammissione al Consorzio versate dai nuovi consorziati;
- c) dai beni conferiti e dagli altri versamenti effettuati dai consorziati a fondo perduto a titolo di contributo volontario.

La quota consortile del consorziato receduto o escluso rimarrà nel Fondo Consortile e verrà attribuita ai restanti consorziati proporzionalmente tra di loro in accrescimento

delle rispettive quote associative.

All'atto del recesso o dell'esclusione il consorziato non può chiedere la divisione del Fondo Consortile.

Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dai rappresentanti dello stesso vale quanto previsto all'art. 2615 del codice civile.

#### Art. 11 - QUOTE CONSORTILI

La quota da sottoscrivere da parte di ciascuno degli Enti promotori è determinata come segue:

- la Provincia di Padova sottoscrive all'atto della costituzione del consorzio la quota pari a 5.000,00 (Cinquemila/00) euro;

- la Camera di Commercio di Padova sottoscrive all'atto della costituzione del consorzio la quota pari a 5.000,00 (Cinquemila/00) euro.

Il Consiglio Direttivo determinerà le quote consortili da sottoscrivere da parte dei nuovi consorziati.

La quota consortile non è cedibile ed il suo effettivo versamento è condizione per l'ammissione al Consorzio.

#### Art. 12 - CONTRIBUTI

Ciascun consorziato deve versare annualmente al Consorzio, entro il 31 marzo, un contributo alle spese di gestione, amministrazione e funzionamento determinato dal Consiglio Direttivo.

Il Consorzio finanzia la propria attività ordinaria, nonché, se necessario, i progetti speciali, tramite:

- a) i contributi annuali posti a carico dei consorziati;
- b) i contributi erogati dalla Regione in base alla normativa vigente;
- c) i contributi erogati su base annuale o occasionale a qualunque titolo dagli enti pubblici territoriali, ovvero da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato.

#### Art. 13 - ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei Consorziati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consorzio;
- d) il Vice Presidente del Consorzio;
- e) il Collegio dei Revisori.

#### Art. 14 - ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

Sono di competenza dell'Assemblea dei consorziati le delibere nell'ambito delle seguenti materie:

- a) approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, del piano delle attività e delle linee guida del Consorzio;
- b) nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, compresi il Presidente ed il Vice-Presidente;
- c) nomina e revoca dei componenti del Collegio dei Revisori e determinazione del loro compenso;
- d) approvazione dei Regolamenti interni;
- e) impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo di ri-

fiuto di ammissione di nuovi consorziati o di esclusione di consorziati;

f) modifiche al presente Statuto;

g) scioglimento del Consorzio, nomina del o dei liquidatori, ed ogni decisione conseguente alla procedura di liquidazione ed alla destinazione delle eventuali somme residue presenti nel Fondo Consortile;

h) ogni altro argomento sottoposto all'Assemblea dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 15 - CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i consorziati ancorché assenti o dissenzienti.

Ogni consorziato, se temporaneamente impedito, può farsi rappresentare da un altro consorziato mediante delega scritta.

Nessun delegato può rappresentare più di tre consorziati.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente con lettera raccomandata, o, in alternativa, a mezzo fax o posta elettronica spedita ad ogni consorziato almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione della stessa, contenente l'indicazione del giorno del luogo e dell'ora della riunione (con eventuale indicazione della seconda convocazione in un diverso successivo giorno), nonché l'elenco delle materie oggetto dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria è obbligatoriamente convocata per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo; essa è altresì convocata:

- su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- su richiesta del Collegio dei Revisori;
- su richiesta di tanti consorziati che rappresentino almeno un terzo del fondo consortile.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di tanti consorziati, in regola con il pagamento dei contributi annuali, che rappresentino almeno la metà del fondo consortile;
- in seconda convocazione il quorum costitutivo si riduce ad un terzo del fondo consortile.

Essa delibera con il voto favorevole di tanti consorziati, in regola con il pagamento dei contributi annuali, che rappresentino almeno la metà più uno del fondo consortile presenti, ad eccezione delle materie per le quali il presente Statuto dispone diversamente.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, con le stesse modalità sopra individuate per la convocazione dell'Assemblea ordinaria, su delibera del Consiglio Direttivo, per pronunciarsi sulle modifiche del presente Statuto, sullo

scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla normativa vigente.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino il 50% (cinquanta per cento) più uno del fondo consortile.

Le maggioranze tutte di cui sopra si determinano con riferimento alle partecipazioni possedute da ciascun consorziato al momento della votazione.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consorzio, il quale nomina un segretario affinché raccolga le deliberazioni in apposito libro verbali e provveda ad ogni altra incombenza del caso.

#### Art. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO

La partecipazione al Consiglio Direttivo è onorifica. Essa può dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute.

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 5 (cinque) componenti.

I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti con delibera dell'Assemblea, la quale nomina anche il Presidente ed il Vice-Presidente.

#### Art. 17 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è titolare dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio. Sono esclusi quei poteri che la legge o il presente Statuto demandano all'Assemblea.

Sono, a titolo esemplificativo, attribuzioni proprie del Consiglio Direttivo:

- a) redigere i bilanci preventivo e consuntivo ed il piano delle attività;
- b) deliberare sulle domande di ammissione al Consorzio e sulle proposte di esclusione;
- c) redigere eventuali Regolamenti interni da presentare all'Assemblea;
- d) nominare e revocare, nel rispetto del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, Comitati Tecnici composti anche da soggetti non appartenenti al Consorzio, che siano d'ausilio nella gestione tecnica di particolari aspetti dell'attività ordinaria del Consorzio;
- e) provvedere a tutti gli atti ed alla conclusione dei contratti inerenti all'attività del Consorzio;
- f) assumere, ove l'attività consortile lo renda necessario, e licenziare il personale dipendente del Consorzio stabilendone le retribuzioni e le mansioni;
- g) deliberare l'adesione del Consorzio ad altri organismi;
- h) provvedere alla gestione del Fondo Consortile e compiere tutte le operazioni finanziarie necessarie per il raggiungi-

mento degli scopi consortili, che non siano riservate ad altri Organi.

#### Art. 18 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, a mezzo telefax, lettera raccomandata o posta elettronica con 5 (cinque) giorni di preavviso, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità ovvero su richiesta di almeno 2 (due) Consiglieri.

Esso è validamente costituito e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente, nel caso di assenza del primo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:

(a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

(b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente i fatti della riunione oggetto di verbalizzazione;

(d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le delibere devono constare da apposito libro delle riunioni.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) esercizi ed i suoi membri scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

#### Art. 19 - PRESIDENTE DEL CONSORZIO

Il Presidente del Consorzio è eletto dall'Assemblea. La firma e la legale rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consorzio il quale presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Comitato Consultivo, ove costituito.

#### Art. 20 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente del Consorzio è eletto dall'assemblea.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni su richiesta di quest'ultimo, oppure in caso di impedimento del Presidente stesso.

#### Art. 21 - COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea e si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti.

L'Assemblea che provvede alla nomina del Collegio dei Revisori, nomina il Presidente e delibera il compenso annuo spett-

tante ai revisori, valevole per tutta la durata del loro ufficio.

I Revisori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori è integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro dei revisori contabili.

#### Art. 22 - DOVERI DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio dei Revisori esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di previsione e sul bilancio d'esercizio. I Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere ai componenti del Consiglio Direttivo, notizie sull'andamento dell'attività consortile.

Si applicano le disposizioni contenute di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile.

#### Art. 23 - COMITATO CONSULTIVO

I consorziati non rappresentati in Consiglio Direttivo sono costituiti in un Comitato con funzioni consultive, coordinato e presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero in caso di impedimento di quest'ultimo dal Vice Presidente.

Le modalità di funzionamento del Comitato saranno deliberate dall'Assemblea dei consorziati tramite apposito Regolamento interno.

Il Comitato sarà chiamato ad esprimere pareri non vincolanti sugli argomenti rientranti nell'oggetto sociale del Consorzio.

#### Art. 24 - ESERCIZI CONSORTILI E BILANCIO

L'esercizio consortile va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Prima dell'inizio di ciascun esercizio, entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente, deve essere approvato il bilancio di previsione che, redatto per attività e progetti, deve illustrare la situazione gestionale, economica e finanziaria dell'esercizio di riferimento.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del progetto di bilancio, in base alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei consorziati per l'approvazione entro 2 (due) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Gli avanzi di gestione, in ossequio allo scopo consortile,

dovranno essere riportati a nuovo, salvo diversa delibera assembleare.

Rimane comunque esclusa la possibilità di procedere a distribuzione di utili, sotto qualsiasi forma, ai Consorziati.

Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili valgono le norme di cui agli art. 2214 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.

#### Art. 25 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, determinandone le competenze e gli emolumenti nell'osservanza delle disposizioni di legge e stabilirà le modalità di liquidazione, i criteri di devoluzione dei beni e dell'eventuale attivo netto in coerenza con la natura e le finalità consortili del Consorzio e nel rispetto dei diritti di tutti i consorziati.

Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà impiegato nei modi stabiliti dall'Assemblea straordinaria nell'atto della messa in liquidazione.

#### Art. 26 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Devono essere inviate a tutti i consorziati che ne facciano richiesta copie dei bilanci preventivo e consuntivo.

I consorziati hanno altresì facoltà di richiedere ed ottenere copia di tutti i documenti inerenti alle iniziative, ai programmi ed all'organizzazione interna del Consorzio.

#### Art. 27 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia che dovesse insorgere fra i consorziati e fra essi ed il Consorzio in dipendenza dell'applicazione delle norme del presente statuto, salve le controversie ove sia necessaria la presenza del Pubblico Ministero e salvo che la controversia non appartenga a materie che possano essere trattate mediante procedimento di mediazione, sarà definita amichevolmente tramite un tentativo di mediazione da svolgersi presso Curia Mercatorum, Centro di mediazione ed Arbitrato con sede a Treviso, secondo il regolamento vigente. Le medesime controversie non risolte in mediazione saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro competente per legge.

#### Art. 28 - RICHIAMI DELLA LEGGE

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento al Codice Civile e alle altre disposizioni normative vigenti applicabili al Consorzio.